



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO - LEGGE 29 OTTOBRE 2020 N.193

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n. 183 e all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n. 184 e precisamente:

- tenuto conto che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- viste le raccomandazioni alla comunità internazionale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità circa la necessità di adottare misure adeguate;
- preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica e dell'incremento dei casi nella Repubblica di San Marino e fuori territorio;
- al fine di gestire l'emergenza epidemiologica da COVID-19 adottando misure di contenimento e contrasto alla diffusione del predetto virus;

vista la delibera del Congresso di Stato n.23 adottata nella seduta de27 ottobre 2020;

vista anche l'Ordinanza n. 4 del 29 ottobre 2020;

Visto l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9, comma 1, e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:

DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA DA COVID-19

Art. 1

(Disposizioni generali)

1. È fatto obbligo ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°C) di contattare telefonicamente il proprio medico curante in base alle indicazioni di cui all'allegato 1 al presente decreto – legge.
2. È fatto obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, e di indossarli correttamente sui mezzi di trasporto pubblici, in luoghi chiusi aperti al pubblico oppure, sia in luoghi all'aperto sia al chiuso, ove non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro e in ogni altro caso espressamente indicato. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, e soggetti con forme di

disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ed i soggetti che interagiscono con i predetti. Non sono considerati dispositivi di protezione delle vie respiratorie le visiere-parafiato in plexiglass.

È fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.

3. Ogni locale aperto al pubblico ha l'obbligo di mettere a disposizione di clienti e personale distributori di igienizzante idroalcolico per le mani, di curare l'igiene degli spazi comuni (locali igienici e di servizio, tavoli e sedie ecc.), di garantire il distanziamento e l'utilizzo corretto dei dispositivi di protezione. È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, ove sia prevista somministrazione di cibi e bevande, di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto – legge. È fortemente raccomandato, per le attività nelle quali non sia prevista somministrazione di cibi e bevande, consentire l'ingresso ad un numero limitato di clienti per volta, in base alle caratteristiche dei singoli locali, in modo da assicurare il mantenimento di almeno un metro di distanza interpersonale e costante.

Nei locali aperti al pubblico ove è prevista la somministrazione di cibi e bevande possono essere serviti unicamente i clienti che, in base all'applicazione del corretto distanziamento, trovano posto al tavolo all'interno o all'esterno dei locali in un numero massimo, per ciascun tavolo e tenuto conto del distanziamento, di sei persone. Tale ultimo numero massimo può essere derogato unicamente nel caso in cui i componenti seduti al medesimo tavolo siano membri di un unico nucleo di conviventi. Resta fermo l'obbligo di prestare attenzione ad un congruo distanziamento anche al tavolo durante il consumo di cibi e bevande. Sono inibite le consumazioni in piedi, sia all'interno che all'esterno del locale, salvo quelle al banco qualora sia possibile garantire il distanziamento tra gli avventori, nonché i buffet ad esclusione di quelli serviti a display, ove siano presenti schermi protettivi o adeguate misure di distanziamento. Ogni locale aperto al pubblico ha l'obbligo di chiusura al pubblico entro le ore 24:00 e riapertura al pubblico non prima delle ore 4:30. È fatto divieto nei predetti esercizi commerciali di concedere l'uso di quotidiani e riviste; altresì è fatto divieto del gioco delle carte come di qualsiasi altro gioco da tavolo. Sono sospese tutte le attività aventi luogo presso le sedi di operatori economici che abbiano come oggetto di licenza principale "discoteca, sale da ballo, night club e simili" e svolte in strutture con conformità edilizia per locale da ballo funzione C9 di cui al comma 1 dell'articolo 83 della Legge 14 dicembre 2017 n.140.

4. Fatto salvo quanto indicato all'articolo 16 del presente decreto - legge, le conferenze, i congressi o similari, sono consentiti sia in luogo pubblico che privato purché siano assicurati posti a sedere distanziati per gli avventori e non sia prevista la somministrazione di cibi o bevande. Nel caso in cui si preveda la presenza di un numero di persone uguale o superiore a cinquanta, dovrà essere preventivamente ottenuta autorizzazione da parte della Gendarmeria, sentiti il Dipartimento di Prevenzione e la Protezione Civile per quanto di competenza. Tale richiesta di autorizzazione preventiva, che deve pervenire con un preavviso di almeno quindici giorni, può venire concessa solamente a fronte di opportune misure di controllo e verifica del rispetto delle prescrizioni, e solo previa indicazione, da parte dell'organizzatore, di un responsabile della sicurezza facente capo ad agenzie di vigilanza autorizzate a tale compito, oltre ad un numero di addetti per la sicurezza, facenti capo al responsabile, non inferiore alla proporzione di uno ogni cinquanta avventori. Il numero massimo di avventori non potrà in alcun caso eccedere la proporzione con gli addetti della sicurezza né i posti a sedere disponibili garantendo il necessario distanziamento. Non possono essere autorizzati eventi per i quali non sia garantito il mantenimento del distanziamento interpersonale.

5. Sono inibite le feste, anche presso i domicili privati, fatta salva la regola della presenza contemporanea di un numero massimo di sei persone, che può essere derogato unicamente nel caso in cui i componenti siano membri di un unico nucleo di conviventi. È fortemente

raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.

6. E' consentita l'attività motoria e sportiva, in luoghi pubblici e in strutture sportive, pubbliche o private. Tali attività sono ammesse esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto delle misure igienico-sanitarie generali e quelle previste dall'Allegato 2 del presente decreto - legge. L'obbligo del distanziamento interpersonale durante l'attività motoria e sportiva non si applica tra i conviventi dello stesso nucleo. Le federazioni e società sportive, devono inoltre rispettare le linee guida e/o gli appositi protocolli definiti dal Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese e condivisi con il Dipartimento Prevenzione ISS, promulgate per il tramite della Segreteria di Stato con delega allo Sport. Le strutture sportive in gestione al CONS sono accessibili esclusivamente a utilizzatori residenti, titolari di permesso di soggiorno oppure già tesserati o abbonati a federazioni sportive sammarinesi alla data di entrata in vigore del presente decreto - legge, salvo espressa deroga concessa dai competenti organi così come indicato da apposita circolare.

7. Sono sospese tutte le discipline sportive collettive o individuali di contatto amatoriali e agonistiche, come da elenco redatto dal Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese unitamente alla Segreteria di Stato con delega allo Sport. Per tali attività è comunque possibile svolgere allenamenti individuali, che garantiscano il rispetto delle misure igienico-sanitarie generali e quelle previste dall'Allegato 2 del presente decreto - legge.

8. Sono sospesi tutti gli eventi e le competizioni sportive.

9. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 non si applicano alle competizioni sportive internazionali e nazionali italiane di carattere federale, comprendendo anche le attività di allenamento e preparazione a tali competizioni. Queste ultime devono essere svolte a porte chiuse, senza la presenza di pubblico, salvo l'eventuale accompagnatore dell'atleta minore.

10. Per quanto attiene le palestre e piscine private, centri benessere, spa, scuole di ballo e scuole di danza è dato mandato agli uffici preposti di verificare con assiduità il rispetto delle misure di distanziamento interpersonale, fatta eccezione per i conviventi, nonché delle misure di contenimento di cui all'Allegato 2 al presente decreto - legge, in assenza delle quali le forze dell'ordine procederanno con la inibizione temporanea, fino a regolarizzazione della posizione, delle stesse attività.

11. Per gli ascensori è fatto obbligo di ridurre la capienza massima al fine di garantire il distanziamento costante degli utilizzatori di almeno 1 metro.

12. Il servizio di trasporto erogato sulla base di accordi internazionali sarà svolto nel rispetto delle norme sanitarie dello Stato su cui vi è maggior percorrenza.

13. Il servizio di trasporto nazionale sarà svolto sulla base di quanto preventivamente stabilito dalle linee guida o dai protocolli di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19, condivisi tra la Direzione dell'AASS ed il Dipartimento di Prevenzione dell'ISS. L'accesso ai servizi di trasporto pubblico è consentito unicamente indossando correttamente i dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Si dà mandato all'AASS di presentare al Congresso di Stato un piano di riorganizzazione del servizio al fine di mantenere l'efficienza del trasporto, con particolare attenzione a quello scolastico, prevedendo l'utilizzo di mezzi sia pubblici che privati sufficienti a garantire il distanziamento di 1 metro dei passeggeri ed il rispetto delle misure igienico-sanitarie.

14. L'accesso al servizio mensa sito presso l'Ospedale di Stato è da intendersi riservato al solo personale in servizio presso l'ISS e con modalità tali da non prevedere la presenza contemporanea di personale ospedaliero e personale amministrativo.

15. Le attività della Giochi del Titano sono anch'esse tenute all'obbligo di chiusura al pubblico entro le ore 24.00 e riapertura al pubblico non prima delle ore 4:30. Al suo interno sono interdetti i servizi di ristorazione e somministrazione di bevande ad esclusione del servizio in tavoli destinati unicamente a tale scopo e igienizzati dopo ogni servizio, oppure dei buffet serviti a display. E' consentito il gioco delle carte secondo quanto disposto dai protocolli concordati con il

Dipartimento di Prevenzione dell'ISS. È sempre obbligatorio indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie e il rispetto del distanziamento interpersonale.

16. Gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto sono consentiti a condizione che siano in forma statica, venga previsto l'obbligo dell'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e garantiscano sempre il distanziamento interpersonale. È vietato il consumo di cibi e bevande durante le predette attività.

17. Le cerimonie religiose e i funerali sono consentiti nel rispetto dei presidi di sicurezza stabiliti con apposita delibera del Congresso di Stato in accordo con la diocesi di San Marino - Montefeltro.

18. I servizi per le sepolture sono garantiti nel rispetto delle regole di distanziamento interpersonale e utilizzo dei presidi di protezione, nonché dalle disposizioni indicate all'ingresso dei cimiteri.

19. Sono consentiti i mercati tradizionali ed i mercati tipici o specializzati così come definiti dall'articolo 44 della Legge 26 luglio 2010 n. 130. Nell'ambito delle proprie competenze è data facoltà alle Giunte di Castello di emanare appositi provvedimenti finalizzati alla corretta organizzazione dell'area, nel rispetto dei protocolli sanitari definiti dal Dipartimento Protezione e Prevenzione dell'ISS.

20. È fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa del pronto soccorso fatte salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto. L'accesso di parenti nelle strutture residenziali e nei centri diurni socio-sanitari e presso le aree degenza dell'ospedale, qualora ammesso, è limitato ai soli casi e nelle modalità indicati dalla Direzione Sanitaria.

21. La dichiarazione di status di appartenente al medesimo nucleo di conviventi afferisce alla responsabilità individuale.

Art. 2

(Distanziamento nei mezzi di trasporto privati)

1. Fatto salvo quanto già previsto all'articolo 1, comma 13, per quanto concerne il trasporto pubblico, all'interno dei mezzi di trasporto privati al passeggero è vietato occupare il posto a fianco del conducente, a meno che entrambi i viaggiatori indossino la mascherina chirurgica oppure appartengano allo stesso nucleo di conviventi.

2. Sui sedili posteriori nelle ordinarie vetture, nel solo caso in cui i passeggeri non appartengano allo stesso nucleo di conviventi, al fine di rispettare le distanze di sicurezza, possono venire trasportati, distanziati il più possibile, due passeggeri qualora muniti di idonei dispositivi individuali di sicurezza. In mancanza di dispositivi può venire trasportato un solo passeggero che occupi il posto posteriore opposto al conducente.

3. Nelle vetture omologate per il trasporto di sei o più passeggeri, nel solo caso in cui questi ultimi non appartengano allo stesso nucleo di conviventi, devono essere replicati modelli che non prevedano la presenza di più di due passeggeri per ogni fila di sedili, fermo restando l'uso di mascherine.

4. Su ciclomotori e motocicli, qualora omologati per il trasporto di due individui, solo nel caso in cui stia viaggiando più di una persona, entrambi i soggetti devono indossare la mascherina, nel solo caso in cui non appartengano allo stesso nucleo di conviventi.

5. Con riferimento ai commi 2 e 3, nel caso di appartenenza allo stesso nucleo di conviventi, può essere trasportato un numero di persone pari alla quantità omologata per la vettura stessa.

Art. 3

(Modifiche ed integrazioni alle misure straordinarie Cassa Integrazione Guadagni)

1. L'articolo 1, comma 9, del Decreto - Legge 27 luglio 2020 n.123 è così modificato:
“9. La Cassa Integrazione Causa 4) non è concessa qualora l'operatore economico sospenda l'attività ordinaria o, se trattasi di società di capitali, la richieda per l'intero orario di lavoro di tutti i dipendenti.”.
2. L'articolo 1, comma 11, del Decreto - Legge 27 luglio 2020 n.123 è così modificato:
“11. L'integrazione salariale non è mai concessa agli amministratori e ai dirigenti presenti nell'organico aziendale.”.
3. L'articolo 1, comma 22, del Decreto - Legge 27 luglio 2020 n.123 è così modificato:
“22. Non è possibile ricorrere alla CIG causa 4) qualora l'azienda nelle stesse giornate della richiesta, abbia assunto lavoratori in qualsiasi modalità per la stessa mansione dei dipendenti in CIG oppure usufruisca di solidarietà familiare.”.
4. Viene aggiunto all'articolo 1 del Decreto - Legge 27 luglio 2020 n.123 il seguente comma 22bis:
“22bis. Le disposizioni di cui al comma 22 non si applicano se l'assunzione è dovuta per sostituzione di personale in malattia o dimesso e il lavoratore abbia mansioni superiori o comunque diverse e non assimilabili ai lavoratori in CIG.”.
5. Qualora l'Ufficio Attività di Controllo nell'ambito delle attività ispettive, sulla base della documentazione acquisita dall'operatore economico, rilevi un'attività lavorativa comunque svolta in modalità da remoto, quest'ultima rientra nelle fattispecie previste in caso di presenza sul luogo di lavoro di lavoratori in CIG di cui all'articolo 1 commi 18 e 19 del Decreto - Legge 27 luglio 2020 n.123.
6. Le sanzioni pecuniarie amministrative di cui al Decreto - Legge 27 luglio 2020 n.123 sono impugnabili ai sensi del Titolo IV della Legge 28 giugno 1989 n.68.

Art. 4

(Ulteriori disposizioni in materia di erogazione indennità Cassa Integrazione Guadagni)

1. Dall'1 novembre 2020 cessano gli effetti dell'articolo 2 del Decreto – Legge 27 maggio 2020 n.92.
2. I controlli di cui all'articolo 2, comma 4, del Decreto - Legge 27 maggio 2020 n. 92 sulla effettiva insussistenza delle disponibilità dichiarate dal datore di lavoro sono effettuati, in luogo dell'Ufficio Tributario, dal competente Istituto per la Sicurezza Sociale, anche a campione, con le medesime modalità e poteri ivi previsti.

Art. 5

(Attività di Polizia Civile)

1. Al fine di garantire una maggiore presenza del Corpo di Polizia Civile sul territorio per le finalità di monitoraggio e controllo di cui al presente decreto - legge, in base a quanto disposto dall'articolo 4 del Decreto Delegato 26 maggio 2008 n. 81, il Comandante della Polizia Civile può

temporaneamente demandare il servizio di regolazione del traffico in prossimità delle scuole ad appartenenti ai Corpi Militari Volontari e a civili appositamente incaricati.

2. Il Comando di Polizia Civile risponde dell'operato delle persone individuate per espletare l'incarico di cui al comma 1, della loro adeguata formazione, del vestiario, dei materiali, dell'organizzazione degli orari dei servizi e del coordinamento.

3. Per l'individuazione dei civili da adibire alla mansione di cui al comma 1, la Polizia Civile si coordina con gli uffici preposti e con il Servizio di Protezione Civile per poter afferire a liste di volontari, sia ex appartenenti ai Corpi Militari Volontari che civili, ed eventualmente in ultima istanza alle liste dei Lavoratori Socialmente Utili, disponibili a ricoprire tale mansione.

Art. 6

(Tutela della maternità)

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3 del Decreto Delegato 4 agosto 2008 n.116, dalla data di entrata in vigore del presente decreto – legge e fino alla conclusione dell'emergenza sanitaria, le lavoratrici gestanti, munite di relativa attestazione ginecologica, per le quali non è possibile attivare le modalità di lavoro dal domicilio di cui al Decreto – Legge 24 luglio 2020 n. 122, possono richiedere l'astensione anticipata dal lavoro, nei seguenti casi:

- a) il responsabile/datore di lavoro non sia in grado di garantire le condizioni di sicurezza nello svolgimento delle mansioni previste, sentito anche il parere del medico del lavoro;
- b) non sia possibile attivare la modalità di lavoro dal domicilio di cui all'articolo 6 del Decreto - Legge 24 luglio 2020 n.122.

2. La richiesta di astensione anticipata di cui al comma 1, non è compatibile con alcuna attività lavorativa, neppure in modalità dal domicilio. Il mancato rispetto di quanto previsto dal presente comma rientra nella sanzioni previste per il lavoro irregolare.

3. L'indennità economica per l'astensione obbligatoria anticipata è corrisposta nella misura pari al 100% della retribuzione o del reddito di riferimento per i titolari di licenza o liberi professionisti. Qualora per effetto degli obblighi contrattuali nei confronti del lavoratore da parte del datore di lavoro debba essere irrogata una integrazione a carico del datore di lavoro stesso, questa resta da applicarsi nella misura pari all'importo dovuto a carico del datore di lavoro prima della emanazione del presente decreto - legge.

4. L'attestazione di cui al comma 1 deve essere inoltrata, entro tre giorni dalla sua emissione, tramite posta elettronica anche non certificata all'Ufficio Indennità Economiche all'indirizzo certificati.malattia@iss.sm. La corresponsione dell'indennità economica per l'astensione anticipata dal lavoro decorre dalla data di presentazione effettiva dell'attestazione. Il periodo di astensione anticipata dal lavoro ai sensi del presente decreto – legge non è considerato nel computo dell'indennità di gravidanza e puerperio prevista dalla Legge 29 ottobre 2003 n. 137.

5. Al termine del periodo di astensione anticipata, le gestanti per le quali non è ancora prevista la regolare astensione per maternità riprendono l'attività lavorativa.

6. La gestante che intenda revocare la richiesta di astensione anticipata dal lavoro deve darne comunicazione al datore di lavoro ed al medico del lavoro aziendale i quali sono tenuti a valutare l'insussistenza di rischi legati al posto di lavoro. A seguito di tale valutazione e fatto salvo il parere del medico curante, la gestante deve inviare la richiesta di revoca all'indirizzo certificati.malattia@iss.sm indicando la data di ripresa dell'attività lavorativa.

7. Qualora la gestante stia effettuando o possa effettuare la propria prestazione lavorativa con la modalità del lavoro dal domicilio, nel caso di malattia comune, la lavoratrice accede all'indennità economica per inabilità temporanea al lavoro, e si applicano le aliquote in vigore fino al periodo previsto di astensione obbligatoria dal lavoro.

Art. 7*(Modifiche al permesso parentale straordinario per nuclei familiari)*

1. L'articolo 5, comma 1, del Decreto - Legge 27 luglio 2020 n.123 è così sostituito:
“1. È istituito un permesso parentale straordinario, utilizzabile entro il 31 dicembre 2020, per un periodo continuativo o frazionato, anche in singole ore, di cui possono usufruire i componenti del nucleo di conviventi lavoratori dipendenti del settore privato o pubblico, al cui interno sia presente almeno un minore di età non superiore ai 12 anni oppure una persona disabile o non autosufficiente e per i quali non sia possibile attivare le modalità di lavoro dal domicilio di cui al Decreto – Legge 24 luglio 2020 n.122.”.
2. L'articolo 5, comma 2, del Decreto - Legge 27 luglio 2020 n.123 è così sostituito:
“2. Il permesso è fruibile esclusivamente:
 - a) nei periodi di sospensione ordinari dei servizi educativi per l'infanzia, delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado e delle attività nelle strutture diurne per la disabilità o la non autosufficienza del dipartimento socio-sanitario.
 - b) in caso di sospensione straordinaria dei servizi di cui al punto a), anche nei casi in cui la sospensione sia limitata solamente alla singola classe.
 - c) in caso di quarantena preventiva o di contagio del minore di 12 anni o della persona disabile o non autosufficiente, qualora il genitore o membro del nucleo di conviventi non sia sottoposto egli stesso al medesimo provvedimento di isolamento.”.
3. È abrogato l'articolo 5, comma 3, del Decreto - Legge 27 luglio 2020 n.123.

Art. 8*(Modifiche straordinarie alle prestazioni di lavoro occasionale e accessorio)*

1. L'articolo 2, comma 2, della Legge 19 settembre 2014 n.147 viene così sostituito:
“2. In deroga a quanto previsto al comma 1 e al successivo articolo 7, commi 1 e 2, è consentito l'utilizzo di prestazioni di lavoro occasionale e accessorio in tutti i settori economici privati nei seguenti casi e nelle seguenti modalità:
 - a) in caso di sostituzioni urgenti di lavoratori assenti per malattia/quarantena dovute a contagio diretti o indiretti da COVID-19 per tutta la durata della malattia/quarantena.
 - b) in caso di sostituzione di lavoratori assenti per permessi straordinari parentali o eventuali ulteriori astensioni volontarie previste per atti normativi, ad esclusione di quelle di cui all'articolo 5 del presente decreto-legge, per tutta la durata del permesso/astensione qualora non siano in vigore disposizioni per il contenimento della presenza dei lavoratori nel luogo di lavoro.
 - c) in caso di sostituzioni urgenti di lavoratori assenti per malattia o per le astensioni previste dall'articolo 5 del presente Decreto - Legge per tutta la durata della malattia o astensione e comunque sino ad un massimo di 30 giorni.
 - d) in caso di sostituzione di lavoratori assenti per dimissioni fino ad un massimo di 15 giorni.La prestazione può essere svolta anche continuativamente senza limitazioni di giornate, fermo restando il diritto al riposo previsto per legge o nei Contratti Collettivi. Resta fermo esclusivamente il limite delle giornate complessive annuali, di cui all'articolo 7, commi 1 e 2. La relativa certificazione per ottenere le deroghe previste dal presente comma deve essere trasmessa all'Ufficio Attività Economiche nelle modalità indicate da apposita circolare.”.
2. L'articolo 7, comma 4, della Legge 19 settembre 2014 n.147 viene così sostituito:

“4. Non è consentito l'utilizzo di prestazioni di lavoro occasionale e accessorio da parte di datori di lavoro nelle seguenti casistiche:

- a) durante il percepimento della Cassa Integrazione Guadagni;
- b) da parte di datori di lavoro che negli ultimi sei mesi abbiano attivato le procedure di cui alla Legge 4 maggio 1977 n.23 o non abbiano rinnovato contratti a tempo determinato negli ultimi tre mesi e di coloro che abbiano stipulato l'Accordo di solidarietà, ferma restando l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 16 della Legge 29 settembre 2005 n.131 e dall'articolo 23 della Legge n.23/1977;
- c) qualora emerga che, nel mese di richiesta di lavoro occasionale e accessorio, uno o più lavoratori dipendenti in forza all'impresa, abbiano un orario di lavoro ridotto rispetto a quello previsto dal nulla-osta (permesso di lavoro). Tale prescrizione non verrà applicata nel caso in cui l'impresa presenti adeguate motivazioni a sostegno della riduzione.

Tali disposizioni non si applicano qualora il lavoratore occasionale abbia mansioni superiori o comunque diverse e non assimilabili ai lavoratori che rientrano nelle misure di cui ai punti a), b) e c). Qualora, in presenza delle condizioni di cui al presente comma venga utilizzato il lavoro occasionale e accessorio, si configurano gli estremi di applicazione di quanto previsto al comma 1 dell'articolo 8.”.

3. L'articolo 2, comma 2, del Decreto Delegato 5 maggio 2015 n.62 è così sostituito:

“2. I non iscritti alle Liste di Avviamento al Lavoro, di cui al Decreto Delegato 5 dicembre 2017 n.137, per la richiesta di iscrizione devono presentare i seguenti documenti:

- a) copia della carta d'identità in corso di validità e, qualora trattasi di persona residente fuori dal territorio italiano, attestazione di domicilio in Italia;
- b) certificato medico di buona salute e di non presenza di malattie contagiose in atto rilasciato dal medico delle cure primarie;
- c) visita di idoneità lavorativa alla mansione specifica per attività classificate come mansioni a rischio rilasciata dal medico del lavoro; attestazione di guarigione o di negatività al test sierologico per COVID-19 e, in caso di IgM o IgG positive, negatività al tampone molecolare. Il test deve essere svolto presso le strutture sanitarie autorizzate dall'Autorità sanitaria sammarinese;
- d) copia del cedolino bancario o postale di avvenuto pagamento della quota d'iscrizione.
- e) certificato penale e carichi pendenti rilasciato dalle Autorità competenti dello Stato di residenza nell'Unione Europea, da consegnarsi entro 30 giorni dall'iscrizione, pena la cancellazione dell'iscrizione, l'immediata sospensione del permesso lavorativo in corso e l'impossibilità di procedere con una nuova iscrizione senza la consegna dei predetti certificati.

4. Il livello di assunzione e la relativa retribuzione oraria del lavoratore occasionale assunto ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della Legge 19 settembre 2014 n.147, così come modificato dal presente articolo, deve essere il medesimo del lavoratore sostituito.

Art. 9

(Assistenza familiare)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 22 dicembre 1955, n. 42, è considerato lavoratore dipendente anche l'addetto ai servizi familiari di cui alla lettera b) del suddetto articolo che presta la propria opera presso persone cui siano uniti da vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado, se queste sono svolte per l'assistenza di minori di età non superiore ai 12 anni oppure di persone in stato di disabilità o non autosufficienza certificato dall'ISS.

2. Tale tipologia di rapporto di lavoro non dà diritto al percepimento di quanto previsto al CAPO II, III e IV della Legge 31 marzo 2010 n.73 e successive modifiche.

Art. 10*(Disposizioni per limitare il rischio di contagio nei luoghi di lavoro)*

1. I lavoratori che hanno usufruito delle modalità di lavoro dal domicilio così come previsto dal Decreto – Legge 24 luglio 2020 n.122, hanno facoltà di richiedere di tornare a svolgere la prestazione lavorativa in tale modalità. Fermo restando il diritto del datore di lavoro di non autorizzare la richiesta, la stessa deve essere corredata di motivazione da inviarsi alle parti in indirizzo nell'accordo già agli atti.
2. Al fine di limitare i contagi negli ambienti di lavoro, è consigliato ai datori di lavoro di riorganizzare la propria attività prevedendo, ove possibile, modalità di lavoro dal domicilio oppure l'utilizzo di ferie, congedi retribuiti o altri strumenti previsti dai Contratti Collettivi nelle modalità indicati dagli stessi, dando priorità alle lavoratrici in gravidanza, ai lavoratori invalidi o disabili, di cui alla Legge 29 maggio 1991 n.71, ai lavoratori genitori o affidatari di figli minori sino ai dodici anni di età, di figli in condizioni di disabilità o membri di nuclei familiari aventi nello stato di famiglia persone disabili.

Art. 11*(Isolamento e quarantena)*

1. Le misure di autoisolamento, di isolamento e di quarantena previste per i soggetti di cui al Decreto - Legge 31 agosto 2020 n.145, nonché per i soggetti che, in seguito a indagine epidemiologica, risultino contatti stretti di tali soggetti, ricadono sotto gli obblighi di rispetto delle misure di contenimento sanzionate a mente dell'articolo 18 del presente decreto - legge.
2. Alla luce dei continui aggiornamenti circa i protocolli da applicare in ordine alle modalità per decretare la durata e la modalità con cui viene stabilita la fine dei periodi di quarantena e isolamenti domiciliari, con apposite circolari l'ISS determina tali durate e modalità.
3. Al fine di velocizzare le procedure, è fatto obbligo per le famiglie residenti a San Marino i cui figli frequentino istituti scolastici italiani o esteri, qualora essi vengano posti in quarantena dalle autorità sanitarie del paese competente, di darne tempestiva comunicazione al Dipartimento Prevenzione dell'ISS e di seguire scrupolosamente le indicazioni sanitarie ricevute.
4. In caso di riscontro di soggetto positivo, il datore di lavoro ha l'obbligo di eseguire un'adeguata sanificazione degli ambienti potenzialmente contaminati.

Art. 12*(Disposizioni specifiche per la disabilità)*

1. Le attività assistenziali, sociali e socio-sanitarie, comprese quelle erogate da parte di centri residenziali e centri diurni per persone con disabilità, qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario vengono svolte in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti per il rispetto delle misure anti Covid e alle circolari interne emanate dal Comitato Esecutivo ISS, attraverso specifiche procedure interne nel rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori.
2. Il distanziamento previsto a tutela e prevenzione da COVID-19 può essere ridotto, tra le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti che necessitano di supporto e i propri accompagnatori o assistenti, operanti a qualsiasi titolo al di sotto della distanza prevista, avvalendosi dei dispositivi di protezione.

Art. 13

(Modalità per effettuazione di interventi d'urgenza presso i domicili di persone in isolamento o quarantena)

1. La Protezione Civile autorizza l'intervento, per attività di riparazione e ripristino urgenti, di operatori economici presso il domicilio nel quale sia in corso una quarantena o un isolamento.
2. La richiesta di intervento di cui al comma 1, deve essere comunicata alla Protezione Civile.
3. La Protezione Civile, al fine di autorizzare l'intervento all'operatore economico, ha accesso ai dati di positività e di quarantena messi a disposizione dall'ISS.
4. Ogni intervento presso il domicilio di cui al presente articolo, oltre al rispetto dei principi generali di cui all'allegato 1 al Decreto - Legge n.122/2020, è subordinato al rispetto delle disposizioni indicate all'operatore economico dalla Protezione Civile in collaborazione con l'ISS.

Art. 14

(Disposizione relativa all'attività giudiziaria)

1. L'articolo 7, comma 6, primo periodo del Decreto - Legge 24 luglio 2020 n. 122 è così modificato:
"6. Per evitare assembramenti in Tribunale nel giorno giuridico e ferma restando la scadenza del termine nel giorno giuridico indicato dal calendario giudiziario, come modificato dal presente decreto-legge, si stabilisce che sino al 31 dicembre 2020 le attività processuali da compiersi nel giorno giuridico si svolgano il mercoledì e il giovedì."

Art. 15

(Rafforzamento delle misure di controllo inerenti ad assembramenti)

1. Il personale in servizio nei locali aperti al pubblico ha il dovere di richiedere agli avventori il rispetto delle prescrizioni di cui al presente decreto - legge nell'area di pertinenza del locale che sia interna o esterna al medesimo. Nel caso di assembramenti nelle immediate vicinanze del locale aperto al pubblico, il personale in servizio è tenuto ad avvertire le forze di polizia del mancato rispetto delle norme vigenti.
2. Le forze di polizia possono avvalersi, nelle modalità previste dalla legge, anche dell'ausilio dei corpi militari volontari, per verificare e garantire nei locali aperti al pubblico, tanto all'interno quanto all'esterno, il rispetto delle misure di distanziamento previste per il contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19.

Art. 16

(Riunioni in modalità videoconferenza)

- 1 Sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e socio-sanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito della gestione del COVID-19.
- 2 In ottemperanza al Decreto - Legge 29 marzo 2020 n. 56 e successive modifiche le superiori disposizioni, si applicano anche a tutte le riunioni assembleari, di consigli di amministrazione e di direttivi di tutte le persone giuridiche ed enti anche in deroga alle disposizioni di legge vigenti e/o statutarie.

3 Sono in ogni caso escluse le assemblee che, a norma di legge, richiedono la forma dell'atto pubblico.

Art. 17

(Sospensione screening volontario per COVID-19)

1. Considerata la necessità di adottare disposizioni per ottimizzare la prevenzione sul territorio con l'esecuzione di test mirati e specifici atti ad identificare nella popolazione potenziali focolai di influenza da COVID-19, l'articolo 5 del Decreto Legge 24 luglio 2020 n.122 è così modificato:

“1. I test su base volontaria presso l'ISS sono sospesi.

2. Non è consentita la richiesta volontaria di eseguire esami diagnostici relativi al COVID19 per coloro che hanno già ricevuto o sono in attesa di ricevere una diagnosi di guarigione da COVID-19.

3. I centri prelievi e i laboratori di analisi privati, che vogliono accettare campioni e/o effettuare test per l'identificazione di possibili infezioni da COVID-19 per assistiti ISS, devono essere autorizzati dall'Authority Sanitaria specificando la metodica impiegata.

4. I centri prelievi e i laboratori di analisi privati che emettono un referto positivo ad un assistito ISS devono immediatamente comunicare il referto al richiedente e al laboratorio analisi dell'ISS al fine di mettere tempestivamente in atto le eventuali procedure di quarantena ed aggiornare il quadro epidemiologico territoriale. Devono altresì inviare con cadenza settimanale il riepilogo completo dei test eseguiti sugli assistiti ISS all'UOC Sanità Pubblica.

5. Nel caso l'esito del test effettuato a pagamento dovesse richiedere l'effettuazione del tampone molecolare di conferma (per esempio a seguito di test sierologico con esito positivo delle IgM o delle IgG), all'assistito ISS viene applicata la misura della quarantena domiciliare preventiva fino al momento del tampone del quale l'assistito dovrà sostenere i costi per intero. Il tampone di conferma sarà effettuato dall'ISS compatibilmente con la programmazione diagnostica già in essere, oppure da laboratorio privato autorizzato dall'Authority Sanitaria.

6. Il periodo di quarantena di cui al comma 5 è coperto da indennità economica temporanea da malattia comune solo nel caso in cui il tampone molecolare di conferma sia positivo. In caso di tampone molecolare di conferma negativo il periodo di quarantena, da considerarsi non retribuito, viene immediatamente interrotto e il soggetto che ne ha beneficiato ha diritto al reintegro al lavoro. Nel periodo di attesa dell'esito del tampone molecolare di conferma è fatto obbligo all'assistito ISS di mettersi in autoisolamento.”.

Art. 18

(Sanzioni)

1. Il mancato il rispetto degli obblighi relativi ai dispositivi di protezione delle vie respiratorie di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto - legge nonché all'articolo 2 del presente decreto - legge, è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa pari ad euro 500,00 (cinquecento/00) con facoltà di oblazione volontaria.

2. Il mancato rispetto delle ulteriori misure previste dal presente decreto - legge, ad esclusione di quelle indicate nel comma 1), ove non diversamente ed espressamente previsto, salvo che il fatto non costituisca reato, è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 1.000,00 (mille/00) ad euro 2.000,00 (duemila/00).

3. In caso di reiterazione delle infrazioni previste dal presente decreto - legge, inerenti gli operatori economici, oltre alle sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo, si provvederà alla sospensione temporanea e immediata della licenza d'esercizio per giorni 15.

4. Il termine per l'invio della notifica ai trasgressori per le sanzioni pecuniarie amministrative di cui al comma 1 è fissato in sessanta giorni.

Art. 19

(Disposizioni transitorie)

1. Gli eventi in corso di organizzazione, per i quali non sussistano i tempi di preavviso di cui all'articolo 1 comma 4, devono essere autorizzati dalla Gendarmeria, sentiti il Dipartimento di Prevenzione e la Protezione Civile per quanto di competenza, a seguito di istanza di autorizzazione avanzata dagli organizzatori.
2. La Gendarmeria a seguito della presa in carico della richiesta di autorizzazione ha l'obbligo di dare risposta entro e non oltre la data di celebrazione di tali eventi.

Art. 20

(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni di cui al presente decreto - legge entrano in vigore alle ore 18.00 del giorno di venerdì 30 ottobre 2020 e permangono in vigore sino alla loro espressa abrogazione salvo quanto espressamente previsto nei singoli articoli del presente decreto - legge.
2. È facoltà del Congresso di Stato, ovvero delle singole Segreterie di Stato competenti per materia, dettare disposizioni interpretative ed applicative del presente decreto - legge.
3. I dati personali raccolti nell'ambito delle attività di sorveglianza di cui agli articoli precedenti nonché nell'ambito delle attività del Gruppo di Coordinamento per le emergenze sanitarie, ivi comprese le attività di polizia ed ogni altra ad esso connesse vengono trattati per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della Legge 21 dicembre 2018 n.171, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, ivi incluse quelle relative al segreto professionale e in relazione al contesto in essere.
4. Il Congresso di Stato, in via straordinaria, per la vigenza del presente decreto - legge e in funzione dell'evoluzione epidemiologica, è autorizzato, nel rispetto delle sue prerogative e competenze, ad adottare apposite delibere con le quali ampliare o restringere il novero delle attività da assoggettare alle disposizioni di cui al presente decreto - legge, per quanto applicabili, ed adottare linee guida e protocolli sanitari.
5. E' abrogato il Decreto - Legge 22 settembre 2020 n. 156; sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base del Decreto - Legge n. 156/2020.
6. E' abrogato il Decreto - Legge 12 ottobre 2020 n. 187; sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base del Decreto - Legge n. 187/2020.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 29 ottobre 2020/1720 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI

Alessandro Cardelli – Mirko Dolcini

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**

Elena Tonnini

